

## SICUREZZA

**Hiv e discriminazione nei luoghi di lavoro, una circolare dei Ministri della salute e del lavoro**

La Legge n.135/1990, agli articoli 5 e 6, prevede disposizioni specifiche, volte a garantire l'anonimato nella rilevazione delle infezioni da HIV e il divieto di svolgere indagini per accertare lo stato di sieropositività dei dipendenti da parte di datori di lavoro per l'instaurazione di un rapporto di lavoro, al fine di evitare discriminazioni nonché violazioni di riservatezza sullo stato di sieropositività per HIV.

In seguito alle numerose richieste di chiarimenti pervenute ai Ministeri della salute e del lavoro, in merito alla liceità o meno dell'effettuazione di accertamenti pre-assuntivi e periodici riguardanti l'eventuale stato di sieropositività dei lavoratori, i due dicasteri, il 12 aprile 2013, hanno emanato, in forma congiunta, la circolare "Tutela della salute nei luoghi di lavoro: Sorveglianza sanitaria – Accertamenti pre-assuntivi e periodici sieropositività HIV – Condizione esclusione divieto effettuazione".

Il documento chiarisce le condizioni di esclusione della possibilità di accertamento della sieropositività e individua le limitazioni da rispettare per poter legittimamente procedere ad accertamenti di sieronegatività per l'HIV, anche in considerazione delle attuali possibilità terapeutiche, che hanno mutato sostanzialmente il quadro epidemiologico e prognostico dell'infezione da HIV.

**Circolare del Ministero del lavoro 23-5-2013 n°18 relativa al DM 11-4-2011 sulle verifiche periodiche di cui all'Al. VII del D.Lgs.81/08**

La circolare chiarisce che per gli apparecchi di sollevamento di tipo mobile o trasferibile e per i ponti sviluppati su carro ad azionamento motorizzato messi in esercizio da più di 20 anni, sono obbligatorie delle indagini supplementari (oltre alle normali verifiche periodiche) finalizzate ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie prodottesi con l'utilizzo e a stabilire la vita residua durante la quale la macchina potrà ancora operare in sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali.

Le indagini dovranno comprendere un esame visivo, eventuali prove non distruttive, analisi dei componenti strutturali e funzionali, prove funzionali e di funzionamento. Al termine delle ispezioni dovranno essere registrati eventuali difetti, anomalie, interventi da eseguire ed eventuali limitazioni prima del successivo riutilizzo. Dall'analisi della vita pregressa e dal calcolo dei cicli effettuati verrà stabilito il numero di cicli residui tradotto in periodo di vita residua in cui la macchina potrà operare in modo sicuro nelle normali condizioni di utilizzo.

La circolare chiarisce inoltre che per i carrelli semoventi a braccio telescopico dotati di diverse attrezzature intercambiabili (i cosiddetti "merli" con ganci, bracci gru e jib con o senza argano, cestelli/piattaforme per sollevamento persone) il numero di matricola verrà assegnato solo alla macchina base, così come per le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne (PLAC) che avranno un unico numero di matricola a prescindere dal numero di configurazioni possibili previste nel manuale d'uso.


Ulteriore punto riguarda le cosiddette "scale per traslochi" che risultano esenti dall'obbligo delle verifiche periodiche previste dall'art. 71 comma 11 del D.lgs.81/08.

Infine la circolare raccomanda che i soggetti abilitati ad effettuare le verifiche periodiche pubblicino sul loro sito internet l'organigramma generale (matrice delle competenze) e lo mantengano aggiornato in caso di variazioni e che il tecnico verificatore esibisca copia della lettera di incarico ad evidenza della sua appartenenza all'elenco dei verificatori del soggetto abilitato.

**Trasmissione informatizzata dei dati sanitari e di rischio dei lavoratori**

Attivo dal 22 maggio 2013 l'applicativo web per i medici competenti

I Ministeri del Lavoro e Politiche Sociali, della Salute, in collaborazione con vari gruppi di coordinamento ed organizzazioni avviano un percorso di collaborazione e condivisione, con l'obiettivo di semplificare e



**favorire gli adempimenti di raccolta e trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori**, di cui all'Allegato II al D.M. 9 luglio 2012 (Allegato 3B del D. Lgs. n.81/2008).

Ai fini di una compiuta attuazione della norma, l'Inail ha predisposto un applicativo web studiato con l'obiettivo di semplificare e standardizzare le operazioni di inserimento dei dati da parte dei medici competenti, come previsto dall'Allegato II del D.M. 9 luglio 2012. Il nuovo sistema operativo è accessibile ai medici competenti sul sito [www.inail.it](http://www.inail.it) dal 22 maggio 2013

Considerato che il termine per la trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, relativi all'anno 2012 è fissato al 30 giugno 2013 e tenuto conto che l'invio di tali dati rientra nella fase di sperimentazione del sistema, e conseguentemente delle possibili difficoltà di raccolta e trasmissione telematica delle informazioni, **la sanzione per il medico competente**, di cui all'art. 58, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 81/2008 è **sospesa per l'intero periodo di sperimentazione**.

## ENERGIA

### Chiusura incentivi in “conto energia” per il fotovoltaico

In data 6 giugno 2013 Il GSE ha comunicato che il contatore fotovoltaico presente sul sito dell'ente ha raggiunto il valore di costo indicativo cumulato annuo degli incentivi di 6, 7 miliardi di euro.

Pertanto, con una delibera dell'AEEG, è stata definita la data del **6 luglio 2013** come **data conclusiva** per la ricezione delle richieste di incentivo in Conto Energia stabilito dal D.M. 05/07/2012 (V Conto Energia).

Sono fatti salvi gli impianti iscritti ai registri in posizione utile, non decaduti.

I nostri tecnici del settore Energia sono a disposizione per eventuali chiarimenti.

Tecnico referente: ing. Andrea D'Ascanio (e-mail: [andrea.dascanio@scsa.it](mailto:andrea.dascanio@scsa.it))

### Detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico

È stato pubblicato sulla G.U. n. 130 del 05/06/2013 il D.Lgs. 63/2013 sulle detrazioni fiscali e sul recepimento della direttiva 2010/31/UE in materia di prestazione energetica nell'edilizia.

In sostanza viene prorogata **al 31 dicembre 2013 ed aumentata al 65%** la detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Per interventi relativi a parti comuni degli **edifici condominiali** o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio si potrà usufruire della detrazione **fino a 30 giugno 2014**.

Rispetto alle precedenti detrazioni (del 55%) le nuove detrazioni non copriranno più la sostituzione di scaldabagno tradizionali con impianti a pompa di calore.

Per quanto riguarda la detrazione per le ristrutturazioni “semplici” **rimarrà al 50% e la proroga sarà fino al 31 dicembre 2013**. Le novità riguardano l'estensione del bonus fiscale anche ai lavori di **adeguamento sismico degli edifici** e l'introduzione del Bonus Mobili.

I nostri tecnici del settore Energia sono a disposizione per eventuali chiarimenti e per valutare le eventuali opportunità per la vostra realtà specifica.

Tecnico referente: ing. Andrea D'Ascanio (e-mail: [andrea.dascanio@scsa.it](mailto:andrea.dascanio@scsa.it))

## FORMAZIONE

### I corsi di formazione in programma:

Corso di primo soccorso 12 ore (12- 16 – 19 Luglio)

Aggiornamento corso primo soccorso 4 ore (19 Luglio)

Corso antincendio rischio medio (8 – 12 Luglio)

Corso antincendio rischio basso (12 Luglio)

A cura di:

Tiziano Strata, Federica Capraro, Carlo Trivellato, Andrea D'Ascanio, Giorgio Voltolina

